

**Sezione giurisdizionale Sicilia, Sent. n. 3500 del 04/12/2013**

Sent. n. 3500/2013



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA SICILIA

composta dai magistrati:

dott. Tommaso Brancato Presidente f.f.

dott. Roberto Rizzi Giudice

dott. Paolo Gargiulo Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A 3500/2013**

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 60854 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

Desiderio CAPITANO, nato a Caccamo (prov. Palermo) il 18 luglio 1961, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Mangione ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo, in Palermo, via Mario Rutelli, n. 38;

Giovanni LA ROSA, nato a Caccamo (prov. Palermo) il 28 giugno 1952, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Vazzana ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo, in Termini Imerese, via Luigi Sturzo, n. 8;

Calogero Giovanni FUSCO, nato a Caccamo (prov. Palermo) il 22 gennaio 1963,

rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ribaudò e dall'avv. Francesco Carità ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Palermo, via Mariano Stabile, n. 241;

Francesca SPATARO, nata a Palermo il 20 giugno 1968, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Calafiore ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questo, in Palermo, via Valdemone, n. 31;

Diego RANDAZZO, nato a Petralia Sottana (prov. Palermo) il 19 luglio 1981, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Vazzana ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo, in Termini Imerese, via Luigi Sturzo, n. 8;

Rosalia ZITO, nata a Caccamo (prov. Palermo) il 6 aprile 1952, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ficarra ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alfonso, in Palermo, via E. Amari, n. 38.

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 21 giugno 2013, il relatore, Referendario Paolo Gargiulo, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Giuseppe Aloisio, e :

- l'avv. Gianluigi Mangione, nell'interesse di Desiderio CAPITANO;
- l'avv. Giuseppe Ribaudò e l'avv. Francesco Carità, nell'interesse di Calogero Giovanni FUSCO;
- l'avv. Giuseppe Ribaudò, in sostituzione dell'avv. Renato Vazzana, nell'interesse di Giovanni LA ROSA e di Diego RANDAZZO;
- l'avv. Claudio Calafiore, nell'interesse di Francesca SPATARO;
- l'avv. Antonio Ficarra, nell'interesse di Rosalia ZITO.

Ritenuto in

FATTO

Con atto depositato il 1° febbraio 2013 - notificato a Desiderio CAPITANO il 21 marzo 2013, a Giovanni LA ROSA il 21 marzo 2013, a Calogero Giovanni FUSCO il 21 marzo 2013, a Francesca SPATARO il 22 febbraio 2013, a Diego RANDAZZO il 21 marzo 2013 e a Rosalia ZITO il 21 marzo 2013 - la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha citato i predetti per sentirli condannare, secondo la ripartizione ivi indicata, specificata infra, al pagamento della complessiva somma di euro 65.885,07 (sessantacinquemilaottocentottantacinque/07), maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, in favore del Comune di Caccamo, e al pagamento delle spese di giudizio.

L'azione della Procura trae origine dalla notizia di danno, riferita dalla Sezione di Caccamo del "Movimento Internazionale per la Giustizia a tutela dei diritti umani" con nota del 14 febbraio 2007, riguardante la struttura organizzativa del Comune, con particolare riferimento al sovradimensionamento della stessa e ai profili di irragionevolezza della sua articolazione.

Secondo la denuncia in parola, la struttura organizzativa del Comune – che, nell'assetto a essa conferito nel 2000 dalla Commissione straordinaria preposta alla gestione del Comune stesso, si articolava in quattro aree di direzione e coordinamento, alle quali si aggiungeva, restando però fuori di esse, l'ufficio di segreteria del sindaco – fu interessata, nel 2002, per iniziativa della giunta comunale allora in carica, da un ampliamento che portò a sette il numero di settori di attività di cui la stessa si componeva, con connesso aggravio di spesa derivante dalle ulteriori retribuzioni da riconoscere ai relativi preposti.

Il riferito ampliamento della predetta struttura organizzativa era ritenuto, nella prospettazione dell'ente denunciante, non giustificato, oltre che per le dimensioni del Comune, anche alla luce del fatto che i settori, con particolare riferimento a uno di

essi, avrebbero avuto attribuzione di competenze e dotazioni di personale significativamente contenute.

Dall'attività istruttoria svolta dalla Procura, è emerso che, nel 2007, la giunta comunale, presieduta dal sindaco CAPITANO, ridefinì (con deliberazione n. 101 del 23 ottobre 2007) la struttura organizzativa dell'ente, articolandola in cinque aree di attività, alle quali si aggiungeva una unità di staff.

In seguito, nel 2008, la giunta comunale, sempre presieduta dal sindaco CAPITANO, preso atto della necessità di procedere a una revisione della struttura organizzativa approvò (con deliberazione n. 112 del 4 novembre 2008) un nuovo assetto organizzativo riducendo le aree funzionali da cinque a tre, ferma restando l'unità di staff, "con conseguente economia sulle corrispondenti indennità di posizione e di risultato".

Nella citata deliberazione n. 112 del 2008, fra le ragioni che hanno condotto alla sua adozione, è riportato, tra l'altro, che:

- 1) non era soddisfatta la condizione "che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario", prevista dalla lettera "b" del comma 120 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di personale;
- 2) presentava criticità la situazione concernente il rispetto della condizione "che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto", prevista dalla lettera "c" dello stesso comma 120;
- 3) la riorganizzazione disposta con la citata deliberazione n. 101 del 2007 non aveva dato i risultati sperati, "con conseguente ostacolo nel raggiungimento degli obiettivi di

programma del governo locale”.

La riorganizzazione della struttura amministrativa comunale disposta con la deliberazione n. 112 del 2008 non fu, tuttavia, portata a esecuzione (relazione del segretario generale del Comune di Caccamo prot. 12878 del 23 luglio 2012).

Nel 2009, la giunta comunale – di cui facevano parte il sindaco CAPITANO e gli assessori LA ROSA, FUSCO, SPATARO e RANDAZZO – revocò (con deliberazione n. 78 del 19 agosto 2009), col parere favorevole di regolarità tecnica della dott.ssa Rosalia ZITO, la precedente deliberazione n. 112 del 2008 (che prevedeva l'articolazione della struttura burocratica in tre aree funzionali, ferma restando l'unità di staff), ristabilendo, così, l'assetto organizzativo delineato dalla citata deliberazione n. 101 del 2007 (che prevedeva l'articolazione della struttura burocratica in cinque aree funzionali, ferma restando l'unità di staff).

Nella citata deliberazione n. 78 del 2009, è riportato, tra l'altro, “che in fase di concreta applicazione della richiamata deliberazione n. 112/2008 sono state riscontrate non poche e per certi versi insormontabili difficoltà nella implementazione del nuovo organigramma e nella individuazione dei responsabili di aree, stante che all'interno dell'ente non è emersa una chiara e piena disponibilità da parte dei funzionari apicali ad assumere le nuove e più complesse responsabilità gestionali derivanti dal corposo accorpamento dei servizi comunali in un assai ristretto e limitato numero di aree funzionali”.

L'assetto delineato con la deliberazione n. 78 del 2009 (cinque aree funzionali, ferma restando l'unità di staff) rimase in vigore fino all'adozione della successiva deliberazione n. 27 del 25 febbraio 2011, poi revocata e sostituita dalla deliberazione n. 63 del 31 maggio 2011: per effetto di questi ultimi atti, la struttura organizzativa fu nuovamente ridimensionata con la previsione di tre aree funzionali, ferma restando

l'unità di staff.

Nei testi delle citate deliberazioni del 2011 è riportato, tra l'altro, che:

1) la “strutturazione degli uffici e servizi comunali, giusta Deliberazione di G.M. n. 78 del 19.08.09, che di fatto ha ripreso il modello organizzativo come esposto dalla delibera di G.M. n. 101 del 23.10.2007, non ha dato i risultati sperati nella direzione del potenziamento, dello snellimento, dell'acceleramento dell'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e gestionale con conseguente ostacolo nel raggiungimento degli obiettivi programmatici dell'Amministrazione Comunale” (deliberazione n. 27 del 2011; deliberazione n. 63 del 2011);

2) la ristrutturazione organizzativa di cui alla citata deliberazione n. 112 del 2008 (che prevedeva l'articolazione della struttura burocratica in tre aree funzionali, ferma restando l'unità di staff) “risulta rispettosa dei principi di legalità, economicità, efficienza ed efficacia che governano l'attività amministrativa nonché funzionale al perseguimento del programma politico-amministrativo dell'Amministrazione Comunale” (deliberazione n. 27 del 2011);

3) &lt;le “non poche e insormontabili difficoltà” assieme “all'impossibilità di reperire all'interno dell'Ente le professionalità idonee disposte ad accettare i gravosi incarichi” citate nelle premesse dell'atto deliberativo della Giunta Municipale n. 78 del 19.08.09 non devono e, per certi versi, non possono più condizionare le scelte di questa Amministrazione e gli obiettivi che la stessa si è prefissa alle quali la presente proposta intende dare esecuzione e risposta&gt; (deliberazione n. 27 del 2011).

In relazione a tali fatti, la Procura regionale ha emesso, il 19 novembre 2012, l'invito a dedurre di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19 (notificato a Desiderio CAPITANO il 6 dicembre 2012, a Giovanni LA ROSA il 10 dicembre 2012, a Calogero Giovanni FUSCO il 10 dicembre

2012, a Francesca SPATARO il 7 dicembre 2012, a Diego RANDAZZO il 6 dicembre 2012 e a Rosalia ZITO il 10 dicembre 2012), formulando due ipotesi di danno erariale, contestando la prima di esse solo a Desiderio CAPITANO e la seconda a tutti gli invitati, incluso questo, e assegnando il termine di trenta giorni per depositare deduzioni e documenti e per chiedere di avvalersi della facoltà di essere sentiti personalmente.

Tutti gli invitati hanno depositato proprie deduzioni [Desiderio CAPITANO il 7 gennaio 2013 (e documentazione il 25 gennaio 2013), Giovanni LA ROSA e Diego RANDAZZO, con unico atto, il 3 gennaio 2013 (e documentazione il 24 gennaio 2013), Calogero Giovanni FUSCO il 17 gennaio 2013, Francesca SPATARO il 22 gennaio 2013 e Rosalia ZITO il 10 gennaio 2013]; il 23 gennaio 2013 sono stati sentiti personalmente Desiderio CAPITANO, Giovanni LA ROSA e Diego RANDAZZO.

Le argomentazioni prospettate dagli odierni convenuti non hanno condotto all'archiviazione delle loro rispettive posizioni.

La Procura regionale ha, quindi, emesso l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, con il quale si evidenzia che "nessun argomento difensivo consente al pubblico ministero di ridimensionare il danno erariale, pur rilevandosi nelle allegazioni difensive elementi (buona fede, concreta volontà del Sindaco di ridurre altri costi) che possono essere favorevolmente considerati nell'applicazione del cd. potere riduttivo".

Secondo la prima delle due ipotesi di danno erariale formulate, la mancata attuazione della riorganizzazione della struttura amministrativa comunale disposta con la citata deliberazione n. 112 del 2008, che ha ridotto le aree funzionali da cinque a tre, ferma restando l'unità di staff, ha vanificato l'intento di realizzare le economie di spesa conseguenti alla riduzione delle indennità di posizione e di risultato riguardanti le due aree funzionali soppresse.

Sostiene, al riguardo, la Procura che, nel periodo di vigenza della deliberazione in parola (che va dalla data di adozione della stessa a quella della sua revoca, avvenuta con la citata deliberazione n. 78 del 2009), le somme corrispondenti alle indennità di posizione e di risultato che sono state pagate, e che sarebbero state risparmiate se tale deliberazione fosse stata eseguita, ammontano a complessivi euro 25.498,25 (relazione del segretario generale del Comune di Caccamo prot. 12878 del 2012, cit., con il correttivo che tiene conto del fatto che, in relazione all'indennità di risultato, il periodo di riferimento riguarda gli ultimi due mesi del 2008 e i primi 8 mesi del 2009).

Tale importo, ad avviso della Procura, costituisce il danno erariale di cui sarebbe responsabile il sindaco CAPITANO, per non avere portato a esecuzione la deliberazione di cui si tratta, violando, così, gli obblighi di servizio che la legge pone a suo carico.

Al riguardo, la Procura ritiene che tale condotta omissiva abbia determinato il mancato risparmio di spesa stabilito dalla deliberazione n. 112 del 2008 per rispettare i vincoli imposti dalle leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008 e che la stessa sia espressione di una inescusabile negligenza e leggerezza funzionale, poiché contrastante con chiari e delicati obblighi di servizio tipizzati.

La seconda ipotesi di danno erariale trae origine dall'adozione della citata deliberazione n. 78 del 2009, con la quale la giunta comunale, col parere favorevole di regolarità tecnica della dott.ssa ZITO, ha revocato la precedente deliberazione n. 112 del 2008.

Sostiene, al riguardo, la Procura che la motivazione che regge la predetta deliberazione del 2009 è priva di fondamento logico giuridico ed esprime una ingiustificabile acquiescenza alle resistenze dell'apparato burocratico nei confronti della razionalizzazione, inizialmente attuata con la citata deliberazione n. 112 del 2008,

prevista con le leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008.

Ritiene, dunque, la Procura che la revoca ingiustificata della deliberazione n. 112 del 2008, disposta con la deliberazione n. 78 del 2009, costituisce, da un lato, un'attività gravemente colposa, realizzata in violazione degli obblighi di razionalizzazione previsti dalle leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008, e, dall'altro, la causa della maggiore spesa sostenuta per retribuire le posizioni organizzative soppresse per effetto della deliberazione del 2008 e ristabilite per effetto di quella del 2009.

Sul punto, la Procura evidenzia che, nel periodo di vigenza della deliberazione n. 78 del 2009, che va dall'adozione di questa all'adozione delle deliberazioni del 2011, le somme corrispondenti alle indennità apicali che sono state pagate, e che sarebbero state risparmiate se tale deliberazione non fosse stata adottata, ammontano a complessivi euro 40.356,82 (relazione del segretario generale del Comune di Caccamo prot. 20637 del 16 novembre 2012).

Tale importo, ad avviso della Procura, costituisce il danno erariale di cui sarebbero responsabili, in via parziaria, per quote uguali fra loro, il sindaco CAPITANO e i componenti della giunta comunale LA ROSA, FUSCO, SPATARO e RANDAZZO - per avere approvato la deliberazione n. 78 del 2009, che, revocando la precedente deliberazione n. 112 del 2008 e ripristinando l'assetto organizzativo stabilito con la deliberazione n. 101 del 2007, ha comportato l'esborso della predetta somma di euro 40.356,82 per il pagamento delle posizioni organizzative che nel 2008 erano state soppresse - e la dott.ssa ZITO per aver reso al riguardo parere favorevole di regolarità tecnica.

Osserva, infine, la Procura che l'adozione della deliberazione della giunta comunale n. 8 del 21 gennaio 2013, riferita in sede di replica alle contestazioni preliminari di responsabilità, con la quale la struttura organizzativa del Comune è stata nuovamente

articolata in cinque settori, senza però alcun aumento delle risorse necessarie per remunerarne tre [nel testo è, infatti, tra l'altro, riportato: 1) che l'amministrazione "non può in alcun modo, nel pieno rispetto dei principi dettati dalla legislazione vigente, procedere ad alcun incremento della spesa per il personale, ed, in particolar modo, a spese ulteriori per incarichi relative a figure apicali"; 2) che "la riorganizzazione non comporta oneri economici aggiuntivi o costi

aggiuntivi di alcun tipo per l'ente posto che la somma complessiva dovuta per tutte le figure apicali rimane immutata"; 3) che "i citati incarichi verranno per questo motivo, finanziati, soltanto, da un nuovo riparto dell'immutato fondo per il trattamento accessorio"], "non solo non può essere valorizzata in senso favorevole agli amministratori, ma finisce per corroborare la prospettazione accusatoria perché dimostra che le esigenze di economicità connesse al rispetto obbligatorio delle citate disposizioni delle leggi finanziarie 2007 e 2008, potevano salvaguardarsi con un sistema alternativo a quello prescelto dai convenuti".

In conclusione, la Procura regionale chiede che sia pronunciata condanna nei confronti dei convenuti per la complessiva somma di euro 65.885,07, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, così ripartita:

sindaco CAPITANO, euro 32.194,39 (di cui 25.498,25 per la prima posta di danno e euro 6.726,14 per la seconda posta di danno);

assessori LA ROSA, FUSCO, SPATARO e RANDAZZO, euro 6.726,14 ciascuno, per la seconda posta di danno;

responsabile di area ZITO, euro 6.726,14, per la seconda posta di danno.

Con memoria depositata il 29 maggio 2013, si è costituito Giovanni Calogero Fusco.

La difesa di questo, ricostruiti succintamente i fatti, sostiene, anzitutto, che, con l'approvazione della deliberazione n. 78 del 2009 non è stata posta in essere alcuna

violazione delle norme in materia di riduzione delle spese per il personale recate dalle leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008, atteso che le stesse, prima della modifica del recata a tali norme dalla legge n. 122 del 2010, non prevedevano l'obbligo di procedere alla razionalizzazione delle strutture burocratiche, né era prevista conseguenza alcuna per il caso di mancata realizzazione del risparmio di spesa.

Secondo la difesa, dunque, una volta emerse le difficoltà di attuazione della deliberazione n. 112 del 2008, la giunta comunale – nell'approvare la deliberazione n. 78 del 2009 - ha effettuato una scelta discrezionale, come tale insindacabile, avendo come punti di riferimento, da un lato, il mantenimento di una misura di razionalizzazione, a suo avviso, non obbligatoria e, dall'altro, la necessità di garantire il corretto funzionamento dell'apparato burocratico.

Sostiene, inoltre, la difesa, sotto più profili, l'insussistenza della colpa grave e l'applicabilità del principio dell'affidamento, che imporrebbe il riconoscimento di posizioni differenziate all'interno di un organo collegiale, distinguendo il ruolo del politico proponente (al quale accede quello dei tecnici di cui si avvale) rispetto a quello degli altri componenti del consesso che approva, i quali, appunto, farebbero legittimamente affidamento sul lavoro dei primi.

La difesa invoca anche l'applicazione della norma sulla cd. esimente politica (di cui all'articolo 1, comma 1-ter della legge 14 gennaio 1994, n. 20), atteso che, in tale prospettazione, la stessa riguarderebbe anche gli atti con i quali gli organi politici esercitano un'attribuzione propria, ove la materia presenti questioni tecniche o giuridiche di particolare difficoltà.

Conclude, dunque, la difesa, chiedendo il rigetto della domanda o, in subordine, la limitazione del riconoscimento della responsabilità alla sola culpa in eligendo, per aver fatto affidamento sull'operato del responsabile dell'area competente per materia, con

condanna ridotta al 20% della domanda.

Con memoria depositata il 29 maggio 2013, si è costituita Rosalia ZITO.

La difesa di questa, ricostruiti succintamente i fatti, sostiene che il parere di regolarità tecnica reso dalla sua assistita non è idoneo a condizionare l'esito della deliberazione dell'organo politico, che, a suo avviso, ben avrebbe potuto, all'epoca dei fatti, discostarsene senza neanche dover motivare sul punto.

Aggiunge, ancora, la difesa che la misura adottata costituiva il rimedio alla situazione di inefficienza in cui era venuta a trovarsi la struttura amministrativa per effetto delle difficoltà incontrate nel tentativo di dar esecuzione alla precedente deliberazione n. 112 del 2008 e che l'odierna convenuta, non essendo dotata di poteri idonei a superare le resistenze che gli altri settori dell'amministrazione avevano opposto a quest'ultima, altro non poteva fare che esprimere parere favorevole di regolarità tecnica alla sua revoca.

Evidenzia, quindi, la difesa come, in tale contesto, non sia comunque configurabile uno stato soggettivo di colpa grave e che va, comunque, considerato, nella vicenda, il ruolo del segretario comunale.

Conclude, dunque, la difesa, chiedendo il rigetto della domanda.

Con memoria depositata il 30 maggio 2013, si è costituita Francesca SPATARO.

La difesa di questa evidenzia, anzitutto, che la deliberazione n. 78 del 2009 ha avuto la sola funzione, provvisoria, di consentire all'amministrazione di uscire dalla situazione critica nella quale si era trovata a valle dell'approvazione della deliberazione n. 112 del 2008.

Afferma, ancora, la difesa che l'assunto secondo cui l'assetto organizzativo del Comune avrebbe dovuto essere costituito da tre settori (come stabilito dalla deliberazione n. 112 del 2008) e non da cinque (come stabilito dalla deliberazione n.

78 del 2009 e, prima di questa, dalla deliberazione n. 101 del 2007) non è dimostrato, anzi, l'assetto definitivo delineato nel 2013 confermerebbe il contrario, vale a dire che la ripartizione delle competenze va articolata in cinque settori (deliberazione n. 8 del 21 gennaio 2013).

La difesa sottolinea, inoltre, sotto più profili, l'assenza di colpa grave in capo alla sua assistita, assessore ad altro ramo, e la rilevanza dell'affidamento riposto nel lavoro svolto a livello tecnico nella preparazione dello schema di deliberazione portato all'approvazione della giunta, invocando, in via subordinata, l'applicazione della cd. esimente politica di cui all'articolo 1, comma 1-ter della legge n. 20 del 1994.

La difesa evidenzia, altresì, che la vicenda concernente la scelta di un modello organizzativo è, in quanto discrezionale, insindacabile e invoca, in via estremamente subordinata, l'applicazione del potere riduttivo.

Conclude, dunque, la difesa, chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, l'applicazione del potere riduttivo.

Con memoria depositata il 31 maggio 2013, si sono costituiti Diego RANDAZZO e Giovanni LA ROSA.

La difesa di questi evidenzia, anzitutto, l'assenza di colpa grave in capo ai suoi assistiti, soffermandosi sul parere di regolarità tecnica reso dall'altra convenuta Rosalia ZITO e sulla posizione, rimasta estranea al presente giudizio, del segretario comunale rispetto ai fatti di causa.

Sul punto, la difesa sottolinea che, come si evince dalla motivazione della deliberazione n. 78 del 2009, il voto favorevole dei suoi assistiti è stato dato in buona fede, avendo di mira la finalità di garantire il regolare funzionamento dei servizi comunali, mentre gli aspetti qui contestati avrebbe dovuto essere presi in considerazione dal responsabile dell'area competente per materia e dal segretario

comunale.

Conclude, dunque, la difesa, chiedendo il rigetto della domanda.

Con memoria depositata il 3 giugno 2013 si è costituito Desiderio CAPITANO.

Il difensore di questo si sofferma, anzitutto, sulla complessiva attività svolta da questo, in qualità di sindaco, sin dal 2007, allorquando fu approvata la deliberazione n. 101 del 23 ottobre 2007, con la quale fu effettuata una prima riduzione della struttura organizzativa del comune. A questa fece seguito, a suo dire, a distanza troppo ravvicinata, l'ulteriore riduzione della predetta struttura organizzativa apportata dalla deliberazione n. 112 del 2008 - non portata ad esecuzione e poi revocata con la deliberazione n. 78 del 2009 - per evitare che l'iter di importanti procedimenti (riassunti in un dossier) incontrasse ostacoli.

La difesa richiama, poi, la figura del direttore generale, nominato dall'odierno convenuto nella persona del segretario comunale, e sull'affidamento su questo riposto, evidenziando che nella ricostruzione della Procura tale figura non viene in rilievo, nonostante il suo ruolo e le sue responsabilità. Invoca, inoltre, l'applicazione della cd. esimente politica di cui all'articolo 1, comma 1-ter della legge n. 20 del 1994.

Prosegue la difesa evidenziando il risparmio di spesa realizzato attraverso la revoca dell'incarico di direttore generale fino alla fine del mandato elettorale (indicato in oltre 97.000 euro).

Le argomentazioni difensive si concentrano poi sul carattere discrezionale della scelta concernente il numero di settori da sopprimere per riorganizzare l'apparato burocratico comunale e, conseguentemente, sulla sua insindacabilità; la difesa ritiene, inoltre, insussistente lo stato soggettivo della colpa grave, invoca l'applicazione del potere riduttivo e del principio della compensatio lucri cum damno, da tenere, a suo dire, in considerazione per il fatto che la struttura amministrativa organizzata su cinque settori

ha comunque reso una consistente utilità alla collettività.

Conclude, dunque, la difesa, chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, l'applicazione del potere riduttivo e del principio della compensatio lucri cum damno.

Alla pubblica udienza del 21 giugno 2013, il Pubblico Ministero ha confermato le domande formulate con l'atto di citazione e i difensori comparsi hanno riproposto argomenti già prospettati con le memorie di costituzione.

La causa è stata quindi posta in decisione.

Considerato in

### DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della responsabilità amministrativa dei convenuti in relazione alle seguenti due ipotesi di danno erariale prospettate dalla Procura regionale:

a) danno da mancata esecuzione della riorganizzazione della struttura amministrativa comunale disposta con la deliberazione n. 112 del 2008, quantificato in euro 25.498,25, contestato al sindaco CAPITANO;

b) danno da revoca della citata deliberazione n. 112 del 2008, disposta con la deliberazione n. 78 del 2009, quantificato in euro 40.356,82, contestato, per quote uguali fra loro, al sindaco CAPITANO, ai componenti della giunta comunale LA ROSA, FUSCO, SPATARO e RANDAZZO e al responsabile di area ZITO.

Sulla base di ciascuna delle predette ipotesi accusatorie, vanno, quindi, esaminati gli elementi strutturali dell'illecito.

2. Secondo la prima delle due ipotesi accusatorie, rivolta al sindaco CAPITANO, per effetto della mancata esecuzione della riorganizzazione della struttura amministrativa comunale recata dalla deliberazione n. 112 del 2008, che ha ridotto le aree funzionali da cinque a tre, sono state pagate somme corrispondenti a indennità di posizione e di

risultato che sarebbero state risparmiate se tale deliberazione fosse stata eseguita e, dunque, non sono state realizzate le economie di spesa conseguenti alla riduzione delle posizioni apicali riguardanti le due aree funzionali sopresse.

Al riguardo, va osservato che la deliberazione in parola rappresenta lo strumento di attuazione del disegno di razionalizzazione della spesa corrente degli enti territoriali, che il legislatore statale mira a realizzare attraverso il ridimensionamento della spesa per il personale.

Il primo periodo dell'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria per il 2007) prevede, infatti, che "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative".

Si tratta, in sostanza, di un intervento volto a ottenere una riduzione della spesa, quale risultato degli effetti conformativi impressi sulla struttura della stessa.

La giunta comunale, presieduta dal sindaco CAPITANO, con l'approvazione della deliberazione n. 101 del 2007, avvenuta quando era vigente il testo originario del citato articolo 1, comma 557, ridefinì la struttura organizzativa dell'ente, articolandola in cinque aree di attività.

L'articolo 3, comma 120 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) ha integrato il predetto articolo 1, comma 557, aggiungendo, in fine, un periodo che prevede che "Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori

condizioni: a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio; b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario; c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto”.

Per l'attuazione del disegno di razionalizzazione della spesa delineato dal legislatore statale, nel rispetto delle condizioni da ultimo poste, la giunta comunale ha, quindi, approvato la deliberazione n. 112 del 2008.

Ivi si legge, infatti, che: 1) non era soddisfatta la condizione “che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario”; 2) presentava criticità la situazione concernente il rispetto della condizione “che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto”; 3) la riorganizzazione disposta con la citata deliberazione n. 101 del 2007 non aveva dato i risultati sperati, “con conseguente ostacolo nel raggiungimento degli obiettivi di programma del governo locale”.

La mancata esecuzione della citata deliberazione n. 112 del 2008 ha, in sostanza, impedito l'attuazione del predetto disegno di razionalizzazione della spesa previsto dal legislatore.

Al riguardo, il Collegio ritiene condivisibile la prospettazione accusatoria secondo cui il danno di cui si tratta è pari alla somma delle indennità di posizione e di risultato che, in relazione alle due aree funzionali soppresse per effetto della deliberazione n. 112 del 2008, sono state, comunque, corrisposte durante il periodo in cui, sebbene vigente, la

stessa non è stata eseguita.

La mancata esecuzione della deliberazione in parola, per effetto della quale la struttura organizzativa, benché formalmente ridimensionata, è rimasta di fatto inalterata, ha privato, infatti, il bilancio comunale della posta attiva che si sostanzia nella minore spesa costituita dalla “conseguente economia sulle corrispondenti indennità di posizione e di risultato” (deliberazione n. 112 del 2008), che, secondo la quantificazione offerta dalla Procura (sulla base della relazione del segretario generale del Comune di Caccamo prot. 12878 del 2012, cit.) e non contestata dal convenuto CAPITANO, ammonta a euro 25.498,25.

La condotta omissiva in cui si sostanzia tale mancata esecuzione è stata posta in essere in violazione degli obblighi gravanti in capo al sindaco in tema di esecuzione degli atti, con particolare riferimento, nel caso di specie, alle questioni concernenti i responsabili degli uffici e dei servizi.

Al riguardo, va, infatti, osservato che, a valle della deliberazione n. 112 del 2008 - con la quale la giunta comunale ha esercitato la discrezionalità che ha segnato il passaggio dal “prevedere in astratto” al “provvedere in concreto” per assicurare il rispetto dei limiti posti dalla legge finanziaria per il 2008 in materia di spese per il personale - ciò che residuava in capo al sindaco era un potere sostanzialmente vincolato, atteso che alla soppressione di posti di funzione poteva solo conseguire il venir meno dei corrispondenti incarichi di preposto agli stessi, con i connessi effetti in termini di risparmio della spesa corrispondente alle relative indennità.

Il mancato esercizio di tale potere vincolato, da un lato, costituisce inosservanza degli obblighi in tema di esecuzione degli atti e, impedendo all’assetto posto in essere dalla giunta comunale per dare attuazione alla normativa statale in materia di limitazione della spesa per il personale di realizzarsi, si pone in violazione del disegno di

razionalizzazione della spesa delineato dal legislatore; dall'altro, nel lasciare, di fatto, inalterata la struttura organizzativa formalmente ridimensionata, costituisce antecedente causale del danno sofferto dal Comune, atteso che il pagamento delle previste indennità di posizione e di risultato a chi, per non essere stato rimosso, ha continuato a svolgere il ruolo di preposto a un'area funzionale soppressa, va considerato, sulla base degli elementi disponibili ex ante, una ordinaria conseguenza della condotta qui contestata.

La condotta omissiva tenuta dal sindaco CAPITANO va ritenuta gravemente colposa, atteso che la strada tracciata a valle del quadro normativo di riferimento, attraverso l'attuazione allo stesso data dalla giunta comunale presieduta dallo stesso sindaco CAPITANO, conduceva univocamente, senza altra possibilità di scelta, la fase esecutiva verso l'eliminazione degli incarichi di preposto alle aree funzionali sopresse, con i connessi effetti in termini di risparmio della spesa corrispondente alle relative indennità.

In buona sostanza, con la condotta omissiva in argomento è stata realizzata una inescusabile palese violazione di una deliberazione della giunta comunale e, attraverso questa, di norme fondamentali in materia di contenimento della spesa pubblica.

Né le argomentazioni difensive addotte a sostegno della scelta di non dare esecuzione alla deliberazione n. 112 del 2008 fanno venire meno l'inescusabilità della condotta tenuta dal sindaco CAPITANO, atteso che esse fanno emergere una inammissibile acquiescenza alle resistenze opposte dal personale all'accorpamento di funzioni, alle quali andava data risposta sul piano organizzativo, attraverso una corretta riallocazione delle risorse disponibili fra le aree funzionali alle quali erano stati affidati i compiti delle aree sopresse.

Al riguardo, va, infatti, osservato, che la questione non nasce da una insostenibile

riduzione del personale, ma dal mero ridimensionamento del numero degli incarichi apicali ricoperti da dirigenti o da funzionari titolari di posizione organizzativa, sicché per assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'apparato amministrativo sarebbe stato necessario e sufficiente procedere alla riallocazione delle risorse umane alla quale si è testé fatto cenno.

Del resto, nel 2011, è sempre la giunta comunale, presieduta dallo stesso sindaco CAPITANO, a riconoscere, da un lato, che la ristrutturazione organizzativa di cui alla deliberazione n. 112 del 2008 (che prevedeva l'articolazione della struttura burocratica in tre aree funzionali, ferma restando l'unità di staff) risultava "rispettosa dei principi di legalità, economicità, efficienza ed efficacia che governano l'attività amministrativa nonché funzionale al perseguimento del programma politico-amministrativo dell'Amministrazione Comunale" (deliberazione n. 27 del 2011); dall'altro, che &lt;le "non poche e insormontabili difficoltà" assieme "all'impossibilità di reperire all'interno dell'Ente le professionalità idonee disposte ad accettare i gravosi incarichi" citate nelle premesse dell'atto deliberativo della Giunta Municipale n. 78 del 19.08.09 non devono e, per certi versi, non possono più condizionare le scelte di questa Amministrazione e gli obiettivi che la stessa si è prefissa alle quali la presente proposta intende dare esecuzione e risposta&gt; (ibidem).

Conseguentemente, non ha pregio il richiamo al principio della compensatio lucri cum damno, atteso che, indipendentemente da ogni diversa considerazione sulla sua applicabilità nel caso di violazione di norme poste a presidio del contenimento della spesa pubblica, il risultato raggiunto in termini di attività amministrativa svolta poteva e doveva essere ottenuto con l'assetto organizzativo ridimensionato per effetto della deliberazione della giunta comunale n. 112 del 2008.

L'avvenuto accertamento della sussistenza degli elementi strutturali dell'illecito

conduce, dunque, il Collegio a dichiarare la responsabilità amministrativa di Desiderio CAPITANO per il danno da mancata esecuzione della riorganizzazione della struttura amministrativa comunale disposta con la deliberazione n. 112 del 2008, quantificato in euro 25.498,25.

Tuttavia, il Collegio, nell'esercizio del potere riduttivo dell'addebito, ritiene che sia equo ridurre la condanna per tale posta di danno alla somma di euro 19.000,00, da intendersi comprensiva di rivalutazione monetaria, atteso che il convenuto CAPITANO, la cui condotta si presenta, comunque, come gravemente colposa, ha tenuto altri comportamenti virtuosi sul fronte della riduzione della spesa per il personale (risparmio di spesa realizzato attraverso la revoca di un incarico di direttore generale fino alla fine del mandato elettorale) e, pur errando inescusabilmente, ha tenuto la condotta contestata con la finalità di assicurare la continuità operativa dell'apparato amministrativo a fronte delle resistenze opposte dal personale all'accorpamento di funzioni stabilito dalla giunta comunale.

Alla predetta somma di euro 19.000,00 vanno aggiunti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

3. Secondo l'altra ipotesi accusatoria, rivolta al sindaco CAPITANO, ai componenti della giunta comunale LA ROSA, FUSCO, SPATARO e RANDAZZO e al responsabile di area ZITO, per effetto della revoca della citata deliberazione n. 112 del 2008, disposta con la deliberazione n. 78 del 2009, che ha così ristabilito l'assetto organizzativo delineato dalla citata deliberazione n. 101 del 2007 (che prevedeva l'articolazione della struttura burocratica in cinque aree funzionali), sono state pagate somme corrispondenti a indennità apicali che sarebbero state risparmiate se tale deliberazione non fosse stata adottata.

Al riguardo si osserva che, mentre la prima ipotesi accusatoria, testé accertata,

riguardava il caso del danno conseguente alla mancata esecuzione della deliberazione adottata per dare attuazione al disegno di razionalizzazione della spesa delineato dal legislatore, l'ipotesi accusatoria ora in esame riguarda la revoca di tale deliberazione e, dunque, la mancata attuazione della razionalizzazione della spesa prevista dalla legge; mentre nel primo caso non era in discussione l'esercizio del potere discrezionale, ma la mancata esecuzione della scelta effettuata dalla giunta comunale, nel caso ora in esame è contestato proprio il corretto esercizio di tale potere discrezionale.

Sul punto va, anzitutto, rilevato che la citata deliberazione n. 78 del 2009 è stata adottata poiché "in fase di concreta applicazione della richiamata deliberazione n. 112/2008 sono state riscontrate non poche e per certi versi insormontabili difficoltà nella implementazione del nuovo organigramma e nella individuazione dei responsabili di aree, stante che all'interno dell'ente non è emersa una chiara e piena disponibilità da parte dei funzionari apicali ad assumere le nuove e più complesse responsabilità gestionali derivanti dal corposo accorpamento dei servizi comunali in un assai ristretto e limitato numero di aree funzionali".

In buona sostanza, pur sussistendo il quadro normativo di riferimento descritto sopra, allorquando il sindaco CAPITANO, errando inescusabilmente, ha ritenuto di non potere eseguire la deliberazione n. 112 del 2008, la giunta comunale, presieduta dallo stesso sindaco CAPITANO, ha ritenuto, con il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di area ZITO, che le difficoltà incontrate in quella sede potessero essere superate revocando la deliberazione rimasta ineseguita.

Orbene, se nel primo caso la violazione del disegno di razionalizzazione della spesa delineato dal legislatore è avvenuta indirettamente, attraverso la mediazione della violazione degli obblighi di esecuzione della deliberazione della giunta comunale, nel caso in esame il contrasto con la normativa in materia di contenimento della spesa,

ricordata sopra, si è realizzato direttamente: la giunta comunale, infatti, con la deliberazione n. 78 del 2009, ha revocato la deliberazione n. 112 del 2008 (che mirava ad attuare quella razionalizzazione), senza adottare altre misure idonee a realizzare almeno lo stesso risparmio di spesa corrente, attraverso il ridimensionamento della spesa per il personale con le modalità indicate dal legislatore, in cui si sostanzia l'effetto conformativo della spesa al quale si è sopra fatto cenno.

Va, pertanto, affermata l'infondatezza delle deduzioni difensive a sostegno della tesi dell'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali (ai sensi dell'articolo 1, comma 1, primo periodo della legge n. 20 del 1994, secondo cui "La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali"), atteso che, nel caso di specie, la condotta contestata non rientra nel novero di quelle compatibili con il quadro normativo di riferimento, ma contrasta con esso.

In questa ottica, il Collegio ritiene condivisibile la prospettazione accusatoria secondo cui il danno di cui si tratta è pari alla somma delle indennità apicali che sono state pagate, e che sarebbero state risparmiate se tale deliberazione non fosse stata adottata.

Così come la sua precedente mancata attuazione, anche la revoca della deliberazione n. 112 del 2008 - disposta con la deliberazione n. 78 del 2009, che ha così ristabilito l'assetto organizzativo delineato dalla citata deliberazione n. 101 del 2007 (che prevedeva l'articolazione della struttura burocratica in cinque aree funzionali) – ha, infatti, privato il bilancio comunale della posta attiva che si sostanzia nella minore spesa costituita dalla "conseguente economia sulle corrispondenti indennità di posizione e di risultato" (deliberazione n. 112 del 2008), che, secondo la quantificazione offerta dalla Procura (sulla base della relazione del segretario generale

del Comune di Caccamo prot. 20637 del 16 novembre 2012, cit.) e non contestata dai convenuti, ammonta a euro 40.356,82.

L'adozione della predetta deliberazione n. 78 del 2009 costituisce antecedente causale del danno sofferto dal Comune, atteso che il pagamento delle previste indennità apicali a chi ha ricoperto il ruolo di preposto alle aree funzionali soppresse per effetto della revocata deliberazione n. 112 del 2008, va considerato, sulla base degli elementi disponibili ex ante, una ordinaria conseguenza della condotta qui contestata.

Al riguardo, va, però, precisato che, pur condividendo la prospettazione accusatoria dell'equivalenza degli apporti causali, deve tenersi conto del concorso del segretario comunale, non citato nel presente giudizio, con la conseguenza che il danno va ascritto a ciascun convenuto nella misura di euro 5.765,26 (pari alla settima parte di euro 40.356,82).

La condotta tenuta dai convenuti – inclusa la dott.ssa ZITO, per aver reso al riguardo parere favorevole di regolarità tecnica - va ritenuta gravemente colposa, atteso che con la stessa è stata realizzata una inescusabile violazione di norme fondamentali in materia di contenimento della spesa pubblica ed è stato, così, impedito il raggiungimento degli obiettivi che, con le leggi finanziarie per il 2007 e il 2008, il legislatore aveva fissato in termini di risparmio della spesa per il personale.

Come correttamente evidenziato dalla Procura, la motivazione che regge la predetta deliberazione del 2009 è priva di fondamento logico giuridico ed esprime una ingiustificabile acquiescenza alle resistenze dell'apparato burocratico nei confronti della razionalizzazione organizzativa, inizialmente attuata con la citata deliberazione n. 112 del 2008, prevista con le leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008.

Del resto, la stessa successiva approvazione, nel 2011, delle deliberazioni n. 27 e n. 63, con le quali la struttura organizzativa fu nuovamente ridimensionata con la previsione

di tre aree funzionali, e, nel 2013, della deliberazione n. 8 del 2013, con la quale la struttura organizzativa del Comune fu, ancora una volta, articolata in cinque settori, senza però alcun aumento delle risorse necessarie per remunerarne tre, dimostra, ove mai ve ne fosse bisogno, che vi erano altre strade da poter seguire.

Va, poi, affermata l'infondatezza delle deduzioni difensive tendenti a ottenere il riconoscimento della cd. esimente politica, prevista dall'articolo 1, comma 1-ter, secondo periodo, della legge n. 20 del 1994 (secondo cui "Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione"), atteso che la stessa trova applicazione nel caso in cui l'intervento, in buona fede, dell'organo politico consista nell'approvazione di un atto di gestione adottato dal competente ufficio amministrativo ovvero nell'autorizzazione o nel consenso prestato all'esecuzione di tale atto.

Nel caso di specie, invece, non vi è un atto di gestione adottato dal competente ufficio amministrativo e approvato dall'organo politico, ma vi è un atto adottato direttamente da quest'ultimo, poiché rientrante nel novero delle proprie competenze.

La cd. esimente politica non può, pertanto, trovare qui applicazione.

Nè, come già osservato in relazione alla mancata esecuzione della deliberazione n. 112 del 2008, ha pregio il richiamo al principio della compensatio lucri cum damno, atteso che, indipendentemente da ogni diversa considerazione sulla sua applicabilità nel caso di violazione di norme poste a presidio del contenimento della spesa pubblica, il risultato raggiunto in termini di attività amministrativa svolta poteva e doveva essere ottenuto con l'assetto organizzativo ridimensionato per effetto della predetta deliberazione della giunta comunale.

L'avvenuto accertamento della sussistenza degli elementi strutturali dell'illecito conduce, dunque, il Collegio a dichiarare la responsabilità amministrativa di tutti i convenuti per il danno da revoca della deliberazione n. 112 del 2008, disposta con la deliberazione n. 78 del 2009, nella minor misura di euro 34.591,56 (che tiene conto dell'apporto causale del segretario comunale, non citato nel presente giudizio).

Tuttavia, il Collegio, nell'esercizio del potere riduttivo dell'addebito, ritiene che sia equo ridurre la condanna per tale posta di danno alla somma complessiva di euro 30.000,00, da dividersi in parti uguali fra tutti i convenuti e da intendersi comprensiva di rivalutazione monetaria, atteso che i convenuti medesimi, la cui condotta si presenta, comunque, come gravemente colposa, hanno tenuto la condotta contestata con la finalità di assicurare la continuità operativa dell'apparato amministrativo, a fronte delle resistenze opposte dal personale all'accorpamento di funzioni precedentemente stabilito.

Alla predetta somma di euro 30.000,00, da dividersi in parti uguali fra tutti i convenuti, vanno aggiunti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

4. Le spese di giustizia seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dello Stato, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando:

1) dichiara la responsabilità amministrativa di:

- Desiderio CAPITANO, nato a Caccamo (prov. Palermo) il 18 luglio 1961;
- Giovanni LA ROSA, nato a Caccamo (prov. Palermo) il 28 giugno 1952;
- Calogero Giovanni FUSCO, nato a Caccamo (prov. Palermo) il 22 gennaio 1963,

- Francesca SPATARO, nata a Palermo il 20 giugno 1968;
- Diego RANDAZZO, nato a Petralia Sottana (prov. Palermo) il 19 luglio 1981;
- Rosalia ZITO, nata a Caccamo (prov. Palermo) il 6 aprile 1952;

2) e, per l'effetto, condanna:

- Desiderio CAPITANO al pagamento, in favore del Comune di Caccamo, della somma di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00), maggiorata degli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
- Giovanni LA ROSA, Calogero Giovanni FUSCO, Francesca SPATARO, Diego RANDAZZO e Rosalia ZITO al pagamento, in favore del Comune di Caccamo, della somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00) ciascuno, maggiorata degli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;

3) condanna Desiderio CAPITANO, Giovanni LA ROSA, Calogero Giovanni FUSCO, Francesca SPATARO, Diego RANDAZZO e Rosalia ZITO al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giustizia liquidate in euro 989,58 , ciascuno per un sesto.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 21 giugno 2013.

L'estensore Il Presidente f.f.

F.to Paolo Gargiulo F.to Tommaso Brancato

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 4 dicembre 2013

Il Direttore della Segreteria

F.to Dr.ssa Rita Casamichele